

INTEGRAZIONE AL VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI WELFARE  
AZIENDALE PER GLI ANNI 2017 – 2020 DEL 22 DICEMBRE 2016

Il giorno, ..... febbraio 2018, in Roma

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e


le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che

- con Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016, stipulato con le Delegazioni Sindacali di Gruppo, è stato definito il "Piano welfare" per BNL e BPI per gli anni 2017-2020;
- successivamente, per effetto della Legge di Bilancio 2018 [L. n. 205/2017, art. 1, comma 28, lettera b),] tra i servizi erogabili ai dipendenti nell'ambito del c.d. "welfare aziendale" sono stati aggiunti gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- più in particolare, la predetta Legge di Bilancio ha modificato il comma 2, dell'articolo 51 del TUIR [nuova lett. d-bis]) prevedendo la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente anche delle "somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro, ovvero delle spese sostenute direttamente da quest'ultimo, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, a favore della generalità o a categorie di dipendenti, per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale";
- la nuova previsione si applica alle spese sostenute dal dipendente, per i soggetti e le finalità sopra indicati, a decorrere dal 1/1/2018;
- le Parti, alla luce di quanto sopra, hanno ritenuto di stipulare un "addendum" al menzionato Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016, integrando in tal senso il "Paniere di Benefits" cui il dipendente può destinare il proprio "credito welfare" e, pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo

convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo;



2. coerentemente con le previsioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. d-bis), TUIR [così come introdotte dalla L. 205/2017, art. 1, comma 28, lett b)], a decorrere dall'anno 2018 e per tutta la durata del Piano previsto dal Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016, viene integrato il "Paniere di Benefits" ivi individuato, per consentire ai dipendenti destinatari del Piano di utilizzare il proprio credito welfare, riconosciuto anno per anno dall'Azienda, anche per l'acquisto di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;
3. a tale fine, accanto ai servizi già definiti nel "Paniere Welfare" di cui al richiamato Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016, è prevista l'ulteriore:

"Area servizi di trasporto"

- Acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

N.B: Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per l'acquisto dei suindicati abbonamenti sostenute dal dipendente per sé stesso e/o per i familiari di cui all'art. 433 c.c. : coniuge (escluso il convivente more uxorio), unito civilmente, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, sorelle e fratelli, purché fiscalmente a carico del dipendente stesso;

4. restano per il resto interamente confermate tutte le previsioni/condizioni già contenute nel Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016 che si applicheranno pertanto anche all'ipotesi di destinazione del credito welfare all' "Area Servizi di Trasporto".

Letto, confermato e sottoscritto:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FIRST CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UILCA UNISIN  
Falcri-Silcea-Sinfub